



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari - Resistenza -
Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fornaro, con i quali hanno chiesto al Pretore adito, di dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi, nonchè di dichiarare illegittima il periodo di prova a cui sono stati sottoposti al momento del loro trasferimento dal C.T.P. all'AMAT, per effetto dell'Accordo di intesa intercorso fra le due Aziende in data 24.07.1996:

Palmisano	Giuseppe	Udienza	05/10/1998;
D'Andria	Gianfranco	"	05/10/1998;
Farella	Giuseppe	"	29/10/1998;
Sinisi	Francesco	"	29/10/1998;
Scardigno	Mario	"	29/10/1998;
Clarelli	Domenico	"	30/10/1998;
Zaccaria	Costanzo	"	30/10/1998;
Ettorre	Cosimo	"	30/10/1998;
Pignataro	Leonardo	"	24/02/1999;
Todaro	Cosimo	"	24/02/1999,

- ritenuto dover resistere ai predetti ricorsi;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai dipendenti in narrativa elencati per le causali in premessa specificate, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)

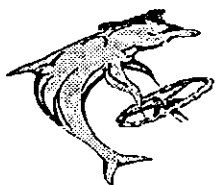


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

14 LUG. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 20/luglio/1998

Prot. n° : Dir/ 1846/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 luglio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 -
226 - 227.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Al 21.7.98

Dott. Magagnoli

COPIA

4026/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 37843
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. ETTORRE COSIMO, c.f. TTR CSM 56S16 D17IU, nato a Crispiano (Ta) il 16.11.1956 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Ettore Cosimo, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettai riqualeficati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, a l'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza, conciliare, rinunciare, accettare avverse rinunce, farsi sostituire, chiamare causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vostro studio in Taranto alla via D'Amore n. 41
Taranto, li

E' firma autografa

Ettore Cosimo
Rossella Spinosa

U 018

23.01.1999

Rossella Spinosa
CANCELLIERE

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"; l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito* (v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonchè i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto.

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la *"totale assenza"* di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima - conformemente alla procedura vigente; il sig.

assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2° comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

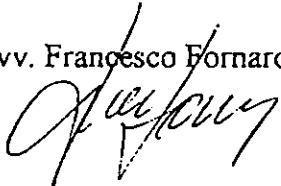
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

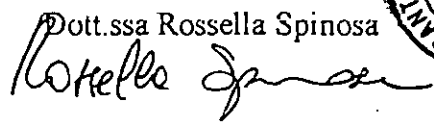
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame delle avverse difese.

Salvis juribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno

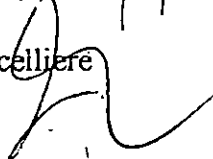
30/10/98 ore 9

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

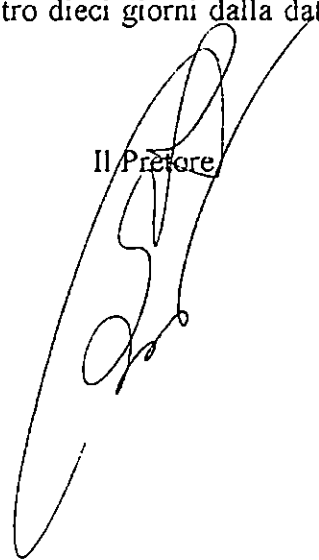
Taranto, li

18/3/98

Il Cancelliere



Il Pretore

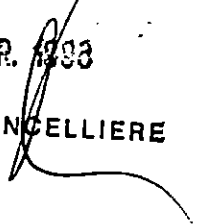


Copia conforme all'originale

Taranto 25 MAR. 1998



IL CANCELLIERE





ho dell'
per le Mobilità nell'Arca di Taranto
in persona del mio legale rappresentante pro-tempore
esistente in Taranto in C. Bettino n. 65+

mediante cui è conforme all'original

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

n

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 6787

29 GIU. 1998

Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>CDA</i>	☐
<i>[Signature]</i>	☐

COPIA

9/023/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Taranto
74100 Taranto

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. SINISI FRANCESCO, c.f. SNS FNC 58AO2 E205J, nato a Grottaglie (Ta) il 02.01.1958 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente, sig. Sinisi Francesco, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex biglietti riqualeficati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO
Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentar
difendermi nel presente g
zio, in ogni stato e gi
nell'eventuale fase esec
(autorizzandoVi sin da o
sottoscrivere atti di prec
c/o eventuale giudizio di
posizione. Vi conferisco
l'uopo, le più ampie fa
previste dalla legge com
quelle di transigere, quiet
re, conciliare, rinunziar
accettare avverse rinu
farsi sostituire, chiamar
causa terzi anche in gara
spiegare domanda ricol
zionale; nulla escluso e
promessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vs s
in Taranto alla via
D'Amore n. 41
Taranto, li

Sinisi Francesco
E' firma autografa

Rossella Spinosa

2014

Mod. A
Ind. trascritta
Taranto, 24 GIU 1998

24 GIU 1998

Stampa e firma

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^a giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"; l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito*

(v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f); e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova ridistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonchè i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione, il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto.

2) Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la "medesima attività" per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig.

assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

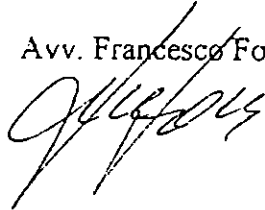
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpello delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

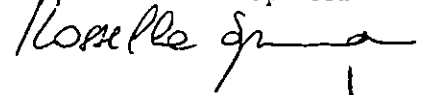
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame delle avverse difese.

Salvis juribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

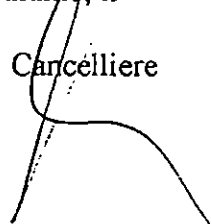
FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 29/02/98 ore 10.00.
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

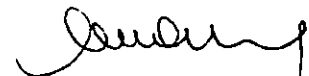
Taranto, li

20/3/98

Il Cancelliere



Il Pretore

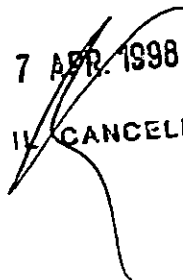


Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1998



IL CANCELLIERE





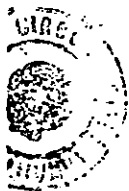
...to-
...cio,
... A.M.A.T. - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
contende in Taranto ne C. Botto n. 657

medicazioni ... conforme all'original

a mani dell'impiegata Lucrezia Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

29/6/88

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 6783

29 GIU. 1998

Dirigente Ammin.vo ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

EdA

th

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. FARELLA GIUSEPPE, c.f. FRL GPP 23E52 LO49Y, nato a Taranto il 23.05.1952 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Farella Giuseppe, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettai riqualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378408
74100 TARANTO

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza, conciliare, rinunciare accettare avverse rinunziarsi sostituire, chiamare causa terzi anche in garanzia spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e compromessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via D'Amore n. 41
Taranto, li

E' firma autografa

24 GIU. 1998

Depositate in Cancelleria
10 MAR 1998
CANCELLIERE

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "muove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"; l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito* (v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto.

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la *"totale assenza"* di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpello delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame delle avverse difese.

Salvis juribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 29/10/98 ore 10

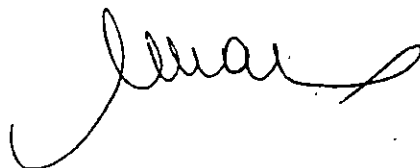
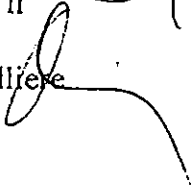
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, li

20/3/98

Il Pretore

Il Cancelliere



Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1998



IL CANCELLIERE





AM.A.T. - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
comune di Taranto - via P. Betti - n. 657

in copia conforme all'originale
a mani dell'impiegato

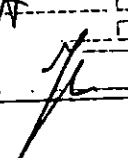
edetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

29/6/88

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



11

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6784
29 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
edA	
	

COPIA

4040/93

210/6

UFFICIO LEGALE
FI. 12500 FORMAR
Via. 41. Tel. 37541
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

C.F. LOR. N. 54.15822A

Il sig. SCARDIGNO MARIO, nato a San Giorgio J. (Ta) il 15.8.1954 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Scardigno Mario, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettari qualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";
- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento

MANDATO
Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rinunce, farsi sostituire, chiamare i causa terzi anche in garanzia; spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e compromessa di rito.
Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41
Taranto, li

(SCARDIGNO MARIO)

Mario Scardigno

E' AUTOGRAFA

Rossella Spinosa

18/06/1997
R. CANCELLI

nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "muovere assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato



"ricorso alla mobilità interaziendale", così come è precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

L'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, **i trasferimenti** sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito
(v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 532).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1984 in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.



L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.



L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova ridistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la *"totale assenza"* di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in
una principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria
la prova del neo - assunto, b) la capacità professionale e l'attitudine al
lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata
negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo
professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni

sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di
accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione
dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di
prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento
anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei
confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del
ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto
nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente
rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette
determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso -
reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima
conformemente alla procedura vigente; il sig.

assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata
l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^ comma c.p.c., Voglia
accogliere le seguenti

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

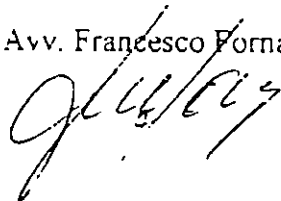
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

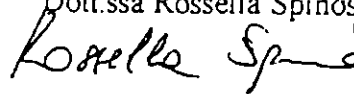
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
delle diverse difese

Salvis iuribus Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosi



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 29/10/98 ore 10

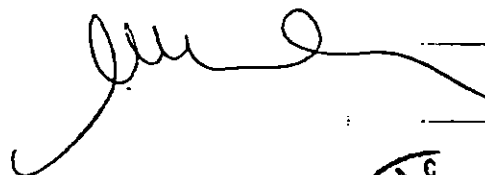
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, li 20/3/98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto - 7 APR. 1998



IL CANCELLIERE




A.M.A.T. - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto
in persona del suo legale rappresentante ~~pro tempore~~
Giuliano in Taranto: no C. Bettini n. 652

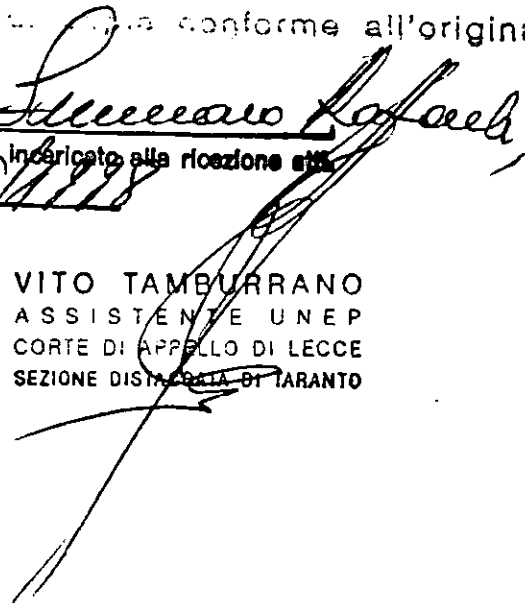
mediante consegna in copia conforme all'originale

in mani.

in mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

N. 29/6/1978

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRICTA DI TARANTO




A. M. T. - TAHANTO
 E. C. C. V. N.º 6785
 29 JUN 1998
 Contingente Administrativo

☐	Area Informatica
☒	Area Legal
☒	Area Personal
☐	Area Movimiento
☐	Area Técnica
☐	Area Regional
☐	Area Prod. del Tráfico
☐	Area Segregada
☐	Area Control

EdH
 400

Dr. Vozza

4025/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378408
74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. PALMISANO GIUSEPPE, c.f. PLM GPP 60R05 L049Z, nato a Taranto il 05.10.1960 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Palmisano Giuseppe, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettai riqualeficati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO
Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandovi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rinunce, farsi sostituire, chiamare i causa terzi anche in garanzia; spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41
Taranto, li

Giuseppe Palmisano
E' firma autografa

Rossella Spinosa
MAR

24 GIU 1998

depositata in Cancelleria
IL 10 MAR 1998
" CANCELLIERE"

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative

senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che **le cosiddette "nuove assunzioni" sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.**

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, **i trasferimenti** sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito* (v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f); e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.





L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.



L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonchè i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino



a quel momento riconosciuto.

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la "medesima attività" per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione



arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986). Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

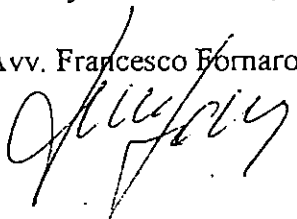


Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

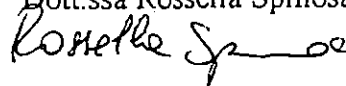
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame delle avverse difese.

Salvis iuribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

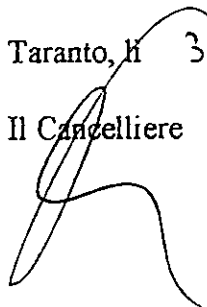
FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 5/10/98 ore 9,30

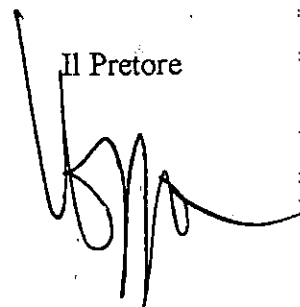
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30/3/1998

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 15 APR 1998



IL CANCELLIERE





ho notificato in presenza dell' AMAT - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore
con sede in Taranto - via C. Battisti n. 652

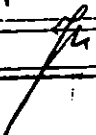
mediante consegna di copia conforme all'originale
in mani.

in mani dell'impiegato Lucrezio Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione.

29/6/2018

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6778
29 GIU. 1998	
de	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	
	

COPIA

4029/95

FRANCESCO FORNARO
Via D'Amore, 41 - 74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. D'ANDRIA GIANFRANCO, c.f. DND GFR 58C29 LO49T, nato a Taranto (Ta) il 29.03.1958 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. D'Andria Gianfranco, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettai riqualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO
Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentare
difendermi nel presente giu-
dizio, in ogni stato e gra-
dell'eventuale fase esecut-
(autorizzandovi sin da ora
sottoscrivere atti di prece-
e/o eventuale giudizio di
posizione. Vi conferisco,
l'uopo, le più ampie fac-
previste dalla legge comp-
quelle di transigere, quietan-
re, conciliare, rinunciare
accettare avverse rinun-
farsi sostituire, chiamare
causa terzi anche in garan-
spiegare domanda riconv-
zionale; nulla escluso e
promessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vs stu-
in Taranto alla via
D'Amore n. 41
Taranto, li

D'Andria Gianfranco
E' firma autografa

Rossella Spinosa

4013

24 GIU. 1998

depositata in Tribunale
IL 10 MAG 1998
CANCELLI

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

... di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisdizionale, del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito.

CA T.A.R. Liguria, 3 novembre 1993, n. 58

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f); e, secondo l'art. 30, co. 1, con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale. Anzi, il meccanismo compulsivo sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, è dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.



L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.



L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonchè i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

di quel momento non esistente

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal

disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'*utilità reale* di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la *"totale assenza"* di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

...arata dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in
...principale, di "prova" per le quali possa ritenersi necessaria
la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al
lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata
negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo
professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni
sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di
accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione
dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di
prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento
anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei
confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del
ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto
nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente
rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette
determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso -
reclamo ex art. 10 R.D. 148/1951 presentato presso l'azienda medesima
conformemente alla procedura vigente; il sig.
assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissata
l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia
accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto riferente al lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo-assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

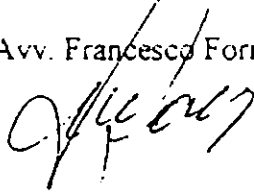


Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

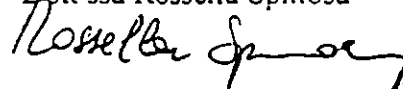
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
delle parti e delle prove.

Salvis juribus Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa RosSELLA Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

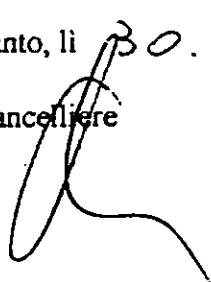
l'udienza di discussione per il giorno 6.10.98 ore 9.30

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

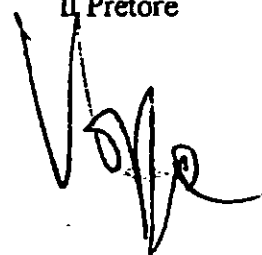
Taranto, li

30.3.98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 15 APR. 1998



IL CANCELLIERE





A.M.A.T. - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del
~~suo legale rappresentante pro-tempore~~

con sede in Taranto - via C. Battisti - n. 657

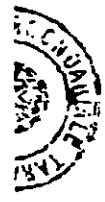
presente al ... con nome all'original

e mani.

è mani dell'impiegato *Lucaio Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

29/6/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO



A 114 T. TARANTO
6782
29 GIU. 1998
Dirigente Amministrativo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
EdA
M

COPIA

4039/93

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 376436
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. PIGNATARO LEONARDO, nato a Taranto il 12.11.1956 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;

che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Pignataro Leonardo, qui rappresentato e difeso;

che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex biglietta riqualeficati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento;

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandovi sin da ora a sottoscrivere atti di precetto) e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare ed accettare avverse rinunzie farsi sostituire, chiamare in causa terzi anche in garanzia spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41 Taranto, li

Pignataro, Leonardo
E' firma autografa

Rossella Spinosa

Moin

N. 2010
C. 10
Incaricato per la causa E. 376436

Taranto, 24 GIU 1997
UFFICIO GIUDIZIARIO

collocato in cancelleria

IL 10 GIU 1997

CANCELLIERE

nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle CC SS Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito (v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996 in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime a), non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto. b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

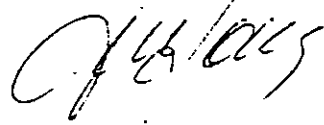
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
delle avverse difese

Salvis iuribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 24.2.99 ore 9

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, li 31.3.98

Il Cancelliere



Il Pretore

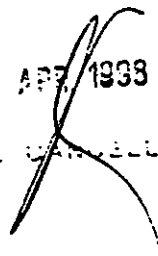


Copia conforme all'originale

Taranto 17 APR 1998



IL CANCELLIERE





del 1988.

Ho notificato il presente atto al Sig. A.M.A.T. - Azienda
per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del suo legale rappresentante
con sede P. Betlister n. 617
pro-tempore

in tanti esemplari di copia conforme all'originale

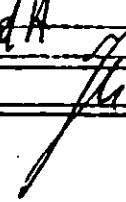
Il Membro dell'Impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

29/6/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCO DI TARANTO



A.M.A.T. - TARANTO	
Trat. Arrivo n°	6781
29 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Cda	
	

COPIA

4024/99

STUDIO LEG-LE
FRANCESCO FORNARO
VIA E. D'AMORE, 41 - TA. 379
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

CP. TDR CSM 55031 55373

Il sig. TODARO COSIMO, nato a Leporano (Ta) il 31.07.1955 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Todaro Cosimo, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettai riqualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";
- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, l'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza, conciliare, rinunciare, accettare avverse rinunce, farsi sostituire, chiamare causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e compromessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via D'Amore n. 41
Taranto, li

(TODARO COSIMO)

[Firma]

E' AUTOGRAFA

[Firma]
V. O. P.

Taranto 24.6.1997

Depositato in Cancelleria
il 10.06.1997
" CANCELLERIA "

nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo, finalizzata all'unità della disdetta comunicata alle OO.SS. Prot. n. 666.97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di "ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato



ricorso alla mobilità interaziendale, così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine



giurisprudenziale, del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito.

(v. T.A.R. Liguria 3 novembre 1983, n. 580)

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.



L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.



L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente modificazione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova ridistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la "medesima attività" per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla in via generale di "neo-assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima - conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^ comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
della diverse difese

Salvis iuribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 24.2.99 ore 9

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, li 31.3.98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 17 APR 1998



IL CANCELLIERE



per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del suo legale rappresentante
abitante in Taranto - Via P. Belluschi n. 652 *pro-Feupen*

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mano dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTrettuale DI TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 6780
29 GIU. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☒
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
edn
[Signature]

7036/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORMARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 37840
74100 TARANTO

Dot. Magagnoli

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. CLARELLI DOMENICO, c.f. CLR DNC 54E23 A662G, nato a Bari (Ba) il 23.05.1954 ed residente a Taranto, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;

- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Clarelli Domenico, qui rappresentato e difeso;

- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettari qualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa
Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto c/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, a tal uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza, conciliare, rinunciare accettare avverse rinunziarsi sostituire, chiamare causa terzi anche in garanzia spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e compromessa di rato.
Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via D'Amore n. 41 Taranto, lì

[Firma autografa]
E firma autografa

[Firma autografa]
Rossella Sp

1011

24 GIU. 1998

UFFICIO REGISTRO

depositato in Cancelleria
10 MAR. 1998
CANCELLIERE

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, *i trasferimenti* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine



giurisprudenziale, del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito
(v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale. Anzi, il meccanismo compulsivo - sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decise per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova ridistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' "*acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti*". Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la "*conservazione*" della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il "*patto di prova*" mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la "medesima attività" per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di "*patto*", ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di "*reciproca aspettativa*", rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986).

Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

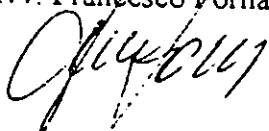
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpello delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
delle avverse difese

Salvis iuribus Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Pott.ssa Rossella Spinosi



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 30/10/98 ore 9
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, li 18/3/98

Il Cancelliere

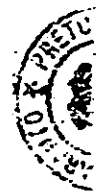
Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 26 MAR 1998



IL CANCELLIERE



A.M.A.T.-Azienda

per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore
edivale in Taranto via C. Battisti 652

mediante consegna di copia conforme all'original

a mani.

e mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTO DI TARANTO

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° ~~6779~~
del **29 GIU. 1998**

Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

CAA

/L

COPIA

7038/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378401
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. ZACCARIA COSTANZO, c.f. ZCC CTN 56R13 10I018T, nato a San Marzano S.G. (Ta) il 13.10.1956 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinosa, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT, al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Zaccaria Costanzo, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettari, riqualeficati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro

Dott.ssa Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, a l'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rimozioni farsi sostituire, chiamare i causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41 Taranto, li

E' firma autografa

N. G. 1998. A

Ind. Trasf. n. 24 GIU. 1998

Taranto, li 24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE SUBSIDIARIO

24 GIU. 1998

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1° giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"; l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, **i trasferimenti** sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine

giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito*
(v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, ~~con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.~~ Anzi, il meccanismo compulsivo sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

~~A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare~~ evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A. al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il montè TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto.

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' "*acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti*". Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la "*conservazione*" della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il "*patto di prova*" mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la "medesima attività" per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la "totale assenza" di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di "*patto*", ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di "*reciproca aspettativa*", rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986). Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente, il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

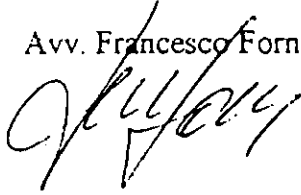
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpello delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame
delle avverse difese

Salvis iuribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

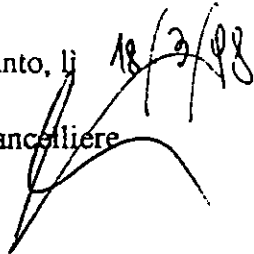
FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **30/10/98** ore **9**

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il
presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data
odierna.

Taranto, li **18/2/98**

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 26 MAR. 1998



IL CANCELLIERE





ho non
per le Mobilità nell'Area di Taranto,
ai persone del mio legale rappresentante per la
abitante in Taranto via C. Rothsch. n. 657

mediante consegna di copia conforme all'original

e mani

è mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

il

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DIST. C.A. DI TARANTO



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6786
29 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.A.	
